

Da: dp.Bologna@pce.agenziaentrate.it
Inviato: venerdì 22 maggio 2020 12:28
A: studiococchi@dottcomm.bo.legalmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: REGISTRAZIONE STATUTO PER RUNTS | CENTRO STUDI
CHERUBINO GHIRARDACCI - APS [ENTRATE|AGEDP-BO|REGISTRO UFFICIALE|47340
|22-05-2020|155411100|149780935]
Allegati: doc_000155411100.pdf; Segnatura.xml; InfoProtocollo.txt; MainServlet.pdf

Invio di documento protocollato

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: REGISTRAZIONE STATUTO PER RUNTS | CENTRO STUDI CHERUBINO GHIRARDACCI - APS

Allegati: 3

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBO UT BOLOGNA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1544
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 06/12/2019 REGISTRATO IL 22/05/2020
NUMERO ELENCO ATTI B000246

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: FNTMRT87R17A944J FENATI UMBERTO
ID. TELEMATICO: TG620L001544000SJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91297230376

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ATTO REGISTRATO IN EMERGENZA COVID 19 PROTOCOLLO N.45288

<AOO>AGEDP-BO</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>47340</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>22/05/2020</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 47340 e data 22/05/2020

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 6 DICEMBRE 2019

Verbale dell'assemblea dei soci del 6 Dicembre 2019, ore 17.40

In data *6 Dicembre 2019*, alle ore *17.40*, si è riunito presso la sede sociale del Convento di San Giacomo Maggiore (via Zamboni 15, Bologna) l'assemblea dei soci del Centro Studi Cherubino Ghirardacci.

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica statutaria: approvazione del nuovo statuto

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Luigi Bartolomei, funge da Segretario Luca Gulli.

Il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea il nuovo Statuto del Centro Studi Cherubino Ghirardacci, con ampliamento della precedente denominazione in "**CENTRO STUDI CHERUBINO GHIRARDACCI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**".

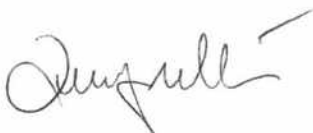
Tale modifica si rende necessaria al fine di rendere lo Statuto conforme alle previsioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., contenente la Riforma del Terzo Settore e relativa nascita del RUNTS.

Statuto e relativa nuova denominazione sono approvati a maggioranza dall'assemblea dei soci.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore *18.00* previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luca Gulli



Il Presidente

Luigi Bartolomei



**"CENTRO STUDI CHERUBINO
GHIRARDACCI" ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE**

STATUTO

TITOLO I - Oggetto e finalità

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede).

- 1.1. È costituita, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017, ed ai sensi del Codice Civile, l'associazione operante nel settore della cultura con denominazione "CENTRO STUDI CHERUBINO GHIRARDACCI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" con sede legale nel Comune di Bologna, attualmente presso il Convento di San Giacomo Maggiore, dei pp. Agostiniani, sito in Via Zamboni n. 15, 40126.
- 1.2. La durata di detta associazione non è determinata.
- 1.3. L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
- 1.4. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 (Scopo e finalità).

- 2.1. L'Associazione riconosce lo spirito della pregressa esperienza del Centro Studi come sviluppata da P. Mario Mattei, P. Mario Giuli e dal Dott. Eros Stivani, raccogliendone l'eredità e ponendosi in continuità con essa.
- 2.2. L'Associazione, mediante ogni sua azione, ambisce a contribuire alla formazione della persona umana nella sua dimensione sociale, culturale e spirituale per aprire alla comprensione della sua dignità a partire dalla realtà interiore, eredità universale del pensiero di Agostino.
- 2.3. L'Associazione non ha scopo di lucro nemmeno indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si esprimono in accordo con il carisma dell'Ordine Agostiniano e del Padre della Chiesa Agostino.
- 2.4. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività principale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al punto successivo.

2.5. Sulla base ed in assoluto accordo con i principi inalienabili di cui al punto 2.1, 2.2. e 2.3., l'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

- a) favorire e promuovere il libero e positivo interscambio culturale tra associati, terzi, enti o altre associazioni, mirante alla condivisione ed al confronto tra i diversi saperi, per una più efficace comprensione dei fenomeni sociali, culturali e scientifici caratterizzanti il contemporaneo ed altresì contribuire ad una crescita consapevole e critica della società e della persona umana;
- b) promuovere attività culturali di vario genere, mediante incontri tematici, laboratori, convegni, seminari, viaggi culturali, mostre, esposizioni e, in generale, tutti i tipi di iniziative che consentano lo scambio di conoscenze e siano occasione di riflessione e dibattito collettivi su tematiche sociali, culturali e scientifiche;
- c) realizzare pubblicazioni a rigoroso carattere scientifico, ed in particolare una rivista a forte impronta interdisciplinare, avente come obiettivo e matrice fondante l'impegno condiviso di diverse forze e saperi al fine della discussione inerente ai temi di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma, anche mediante la promozione di attività di ricerca innovative, in funzione della massima divulgazione ed accessibilità dei suoi contenuti al pubblico.

TITOLO II - Soci

ART. 3 (Qualità di socio).

3.1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro anche non riconosciuti che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle fornendo il loro contributo secondo le loro proprie disposizioni. Tali enti possono essere italiani o stranieri.

3.2. Sono aderenti all'associazione:

- a) i soci fondatori
- b) i soci ordinari
- c) i soci sostenitori
- d) i soci onorari

3.3. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo e hanno versato la quota ordinaria.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo e versato la quota ordinaria. Sono soci sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta

dal Consiglio Direttivo e decidono di dare un contributo maggiore rispetto alla quota ordinaria. Sono soci onorari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto abbiano acquisito particolare merito nei confronti della associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Sono soci onorari di diritto il priore del Convento di San Giacomo Maggiore in Bologna e i membri del collegio dei probiviri.

ART. 4 (*Ammissione*).

- 4.1. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulla domanda non accolta, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 4.2. L'adesione dell'associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

ART. 5 (*Diritti dei soci*).

- 5.1. L'adesione all'associazione e la conseguente qualifica di socio dà diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività dell'associazione;
 - b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate ed in particolare in merito: l'approvazione e la modifica dello statuto nonché per le altre attribuzioni assembleari; l'approvazione e la modifica dei regolamenti; la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo; l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
 - c) ad essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'associazione;
 - d) a esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - e) ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione, secondo i modi e i limiti previsti nel regolamento interno.
 - f) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6 (*Doveri dei soci*).

- 6.1. I soci sono tenuti a rispettare le clausole e le norme sottoscritte nello Statuto e nel regolamento dell'associazione.
- 6.2. Il comportamento dei soci deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede in piena adesione ai fini statutari.
- 6.3. I soci devono pagare la quota associativa annuale nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, questa non potrà in ogni caso essere restituita ed è intrasmissibile.
- 6.4. L'attività è svolta prevalentemente dagli associati, in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 6.5. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o collaboratori, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
- 6.6. I soci volontari che prestano attività sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 (*Perdita della qualità di socio*).

- 7.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale, per causa di morte o estinzione della persona giuridica o ente.

ART. 8 (*Recesso*).

- 8.1. Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

ART. 9 (*Esclusione*).

- 9.1. L'esclusione avviene in seguito a comportamenti da parte del socio che violino le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell'associazione, venendo così in contrasto con gli scopi istituzionali dell'associazione. Tale esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.
- 9.2. La delibera consigliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente le giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.
- 9.3. L'aderente ha diritto di presentare memoria scritta entro 10 giorni dalla data di convocazione del consiglio direttivo e di essere sentito in tale sede. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

TITOLO III - Risorse economiche e Fondo comune

ART. 10 (*Mezzi finanziari*).

10.1. Per lo svolgimento delle sue attività e il suo funzionamento, l'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) conferimenti effettuati dagli associati tramite quote e contributi;
- b) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, tra questi figurano: elargizioni, donazioni, eredità e contributi, da parte di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, istituzioni;
- c) contributi nazionali, comunitari e internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali;
- d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come spettacoli di intrattenimento, attività didattiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: seminari, incontri e viaggi.
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

10.2. Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

10.3. È vietata la distribuzione dei fondi, anche in modo diretto o differito, salvo che tale distribuzione non sia imposta da una norma legislativa.

10.4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 11 (*Esercizio Sociale*).

11.1. I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

ART. 12 (*Tipologia degli Organi associativi. Incompatibilità*).

12.1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio direttivo

- 3) il Presidente
 - 4) il Collegio dei probiviri
 - 5) il Collegio dei revisori dei conti
 - 6) il Consiglio dei soci fondatori.
- 12.2. Non sono in alcun modo cumulabili fra loro le cariche di membro del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. È vietata l'assunzione contemporanea in capo ad una sola persona delle predette cariche.

CAPO I - L'Assemblea

ART. 13 (*Poteri*).

- 13.1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessioni ordinarie, opportunamente fissate, che in sessioni straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14 (*Assemblea ordinaria*).

- 14.1. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione salvo quanto di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare, sono da ritenersi compiti dell'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 (*Assemblea straordinaria*).

- 15.1. L'Assemblea di norma si definisce straordinaria quando:
- a) si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
 - b) per deliberare in merito all'approvazione di attività e programmi di natura straordinaria rispetto a quelle fissate nell'Assemblea ordinaria.

ART. 16 (*Convocazione e costituzione*).

- 16.1. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno venti giorni prima della data fissata per l'incontro, tramite avviso scritto, anche telematico, previamente comunicato alla totalità dei partecipanti contenente l'ordine del giorno, il luogo (che può essere fissato nella sede legale o altrove), la data e l'orario sia della prima che della seconda convocazione.
- 16.2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale al fine di approvare il rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo, il Consiglio dei fondatori, il Collegio dei probiviri o almeno un decimo degli associati che ne faranno richiesta al Presidente. La convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
- 16.3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
- 16.4. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- 16.5. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.
- 16.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
- 16.7. In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
- 16.8. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 17 (*Presidenza e composizione*).

- 17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e si compone di tutti gli aderenti all'associazione. In caso il Presidente fosse assente o impedito a parteciparvi essa sarà tenuta dal Vice presidente; in mancanza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario generale è fatta dal Presidente dell'Assemblea esclusivamente tra gli associati.

- 17.2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere formulate in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale.

CAPO II - Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi associativi.

ART. 18 (*Composizione e poteri*).

- 18.1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, esclusivamente tra gli associati, ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea stessa. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono tutti presenti. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il VicePresidente.
- 18.2. Il Consiglio direttivo, per gestire e amministrare al meglio il necessario alla gestione della vita associativa, elegge al proprio interno il Tesoriere.
- 18.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta per iscritto, anche in forma telematica, da spedirsi entro otto giorni dalla data della adunanza.
- 18.4. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 18.5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19 (*Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti*).

- 19.1. In caso di dimissioni di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 adunanze consecutive, il Consiglio, previa comunicazione a tutti gli associati, provvede a sostituire il componente nominando il primo fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Esso rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- 19.2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- 19.3. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono richiedere al Presidente la convocazione, entro 30 giorni, dell'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 20 (*Presidente*).

- 20.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 20.2. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 20.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso comprovato di estrema urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
- 20.4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal VicePresidente. In caso di dimissioni, spetta al VicePresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 21 (*Collegio dei probiviri*).

- 21.1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. È presidente e membro di diritto il priore del Convento di San Giacomo Maggiore in Bologna. Gli altri membri effettivi e supplenti sono eletti, tra associati e non associati, dalla Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo e sentito il Consiglio dei soci fondatori. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- 21.2. Il Collegio dei probiviri vigila sul rispetto dello statuto, e sulle attività dell'Associazione e decide la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e sul ricorso del socio verso il provvedimento di espulsione. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

ART. 22 (*Collegio dei revisori dei conti*).

- 22.1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. I suoi membri sono eletti, tra associati e non associati, dalla Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, essi durano in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- 22.2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sul rispetto dello Statuto, e specialmente sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, ed esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario e ne fa relazione al Consiglio direttivo e all'Assemblea dei soci.
- 22.3. I componenti del Collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23 (*Consiglio dei Soci Fondatori*).

- 23.1. Il Consiglio dei soci fondatori è costituito dai soci fondatori, ed esprime parere non vincolante ogni volta che ne venga richiesto o lo ritenga necessario. Esso deve obbligatoriamente essere consultato in merito a:
- a) modifiche statutarie;
 - b) modifiche dei regolamenti;
 - c) candidature del collegio dei probiviri.

ART. 24 (*Pubblicità e trasparenza degli atti sociali*).

- 24.1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali dell'Assemblea, Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Registro dei Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, a cura del Segretario generale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO V - Scioglimento e norme finali

ART. 25 (*Scioglimento*).

- 25.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
- 25.2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
- 25.3. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso,

il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (*Rinvio*).

26.1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

